

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO "S.S. 7QUATER – S.S.162NC – S.S.162DIR – S.S.7BIS – S.S.686 - AREA DEI CAMPI FLEGREI – REALIZZAZIONE DI PRESIDI FISSI AI VARCHI DI INGRESSO DELLA RETE STRADALE NAZIONALE INDIVIDUATA COME VIA DI FUGA"

TIPO DI PROCEDURA:	Aperta – Contratto chiuso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Minor prezzo
RIFERIMENTO NORMATIVO:	D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 pubblicato sulla GURI n. 77 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 pubblicato sulla GURI n. 45/L del 31 dicembre 2024 (di seguito Codice)
CODICE GARA:	NALAV012-25
CODICE CIG:	B93DE69434
CODICE LAVORO:	ATMSNA01508
CODICE CUP:	G61B25000020001

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

-
- pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
 - pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>.
-

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. CDG-0969159 del 06.11.1025 questa Amministrazione ha deliberato di affidare lavori "S.S.7quater – S.S.162NC – S.S.162dir – S.S.7bis – S.S.686 - Area dei Campi Flegrei – Realizzazione di presidi fissi ai varchi di ingresso della rete stradale nazionale individuata come via di fuga" conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui alla Relazione Criteri Minimi Ambientali.

Ai sensi dell'art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (di seguito anche il "Portale" o la "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi combinato disposto di cui agli articoli 50 comma 1 lett. d) e 71 del Codice con i **termini ridotti per ragioni d'urgenza** di cui all'art. 71 comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice e con l'applicazione dell'articolo 54 del Codice in ordine alla individuazione delle offerte anormalmente basse.

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Si ritiene opportuno, al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica, ricorrere ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza. I termini vengono ridotti per ragioni di urgenza per la fase emergenziale in corso Campi Flegrei.

Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Codice la durata del procedimento, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art. 17 comma 3 del Codice (Allegato I.3 del Codice) è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo la proroga per il periodo massimo di un mese ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia.

Il luogo di svolgimento del lavoro è la provincia di Napoli codice NUTS ITF33 - CIGB93DE69434 - CUP G61B25000020001.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Salvatore Aiello.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal link "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nel documento scaricabile dal link "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti ANAS si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da JAGGAER (BravoSolution) che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal link "Verifica la configurazione HW e SW" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) omissis (SPID);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username e password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata al successivo par. 13.1.

La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul link "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>). Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

In caso di partecipazione nelle forme aggregate, previste dall'art. 65 comma 2 del Codice., ai fini della presentazione dell'offerta nella presente procedura online, tutte le imprese raggruppate/associate, sono tenute alla registrazione al Portale Acquisti di Anas S.p.A., secondo le modalità indicate in precedenza nelle premesse del presente disciplinare. Ciascuna Impresa partecipante alla procedura in forma aggregata, sarà tenuta alla compilazione del proprio DGUE e al suo successivo caricamento sul Portale; si rimanda a tal proposito alle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico" di cui allegato 2.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti.

Il bando di gara è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.stradeanas.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, tramite pubblicazione del Bando di Gara nella sezione "Fornitori - Bandi di Gara" e sulla Piattaforma <https://acquisti.stradeanas.it>, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" da cui è possibile accedere all'area riservata contenente tutta la documentazione di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, entro e non oltre il giorno **09/12/2025** alle ore **12:00**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte mediante la funzione "Messaggi" della RDO online e in area pubblica del Portale Acquisti ANAS (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) all'interno dell'"Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area "Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso".

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa che i quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti non saranno presi in considerazione.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Tutte le comunicazioni dagli operatori economici alla Stazione appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente qualora inviate mediante funzionalità "Messaggi" del Portale Acquisti ANAS S.p.A.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale, mediante la funzionalità "Messaggi" della presente procedura telematica. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

È ad esclusivo carico dell'operatore economico ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale, come disciplinato al paragrafo 13.1 ("Registrazione al portale").

La Piattaforma invia agli operatori economici una segnalazione di avviso che si intende validamente ed efficacemente effettuata qualora inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate che potranno avvenire in presenza o in video conferenza con piattaforme telematiche così come riportato ai successivi paragrafi.

In casi eccezionali, a proprio sindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

La prima seduta riservata si terrà il giorno **16.12.2025** presso ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Campania, Via J.F. Kennedy n. 25 – CAP 80125 – Napoli.

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione Messaggi" del portale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché per la tipologia e la precisa localizzazione degli interventi da eseguire non è frazionabile in lotti

Tabella – Oggetto dell'appalto

n.	Categorie SOA	Subappaltabile/Non subappaltabile/Subappalto a cascata	Avalimento	Importo
1	OS 10	Prevalente a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nella misura massima del 49,99% No subappalto a cascata	SI	€ 373.616,53
2	OS 12-A	Scorporabile a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile. No subappalto a cascata	SI	€ 144.428,98
3	OG 3	Scorporabile a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile. No subappalto a cascata	SI	€ 46.382,71
Importo totale a base di gara				€ 564.428,22

Natura ed entità delle prestazioni

Lavori a misura

Importo € 546.517,60

Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso

Importo € 17.910,62

L'importo complessivo a base di gara, al netto di Iva, è pari ad € 564.428,22, così composto: € 546.517,60 per lavori da eseguire ed € 17.910,62 per oneri della sicurezza per non assoggettate a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato sono pari ad € 35.887,69.

Relativamente ai costi della manodopera si applicherà quanto prescritto dal Ministero delle Infrastrutture nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023 e dall'A.N.AC. nel parere n. 528 del 15 novembre 2023, pertanto l'importo di aggiudicazione sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo a base di gara depurato dei soli oneri della sicurezza e non anche dei costi della manodopera.

Il contratto collettivo applicato è "Edilizia" e/o "Metalmeccanico". Codice ATECO 42.11.00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate nei limiti di cui sopra e non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le lavorazioni relative la categoria prevalente sono subappaltabili in fase esecutiva nella misura massima del 49,99%; le lavorazioni relative alle categorie scorporabili "a qualificazione obbligatoria" sono interamente subappaltabili. In fase di qualificazione, qualora non posseduta in proprio o mediante R.T.I., vi è l'obbligo di subappalto (c.d. subappalto necessario). In tale ultima ipotesi il requisito dovrà essere dimostrato mediante idonea classifica della categoria prevalente in relazione all'intero importo a base di gara.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale dell'ANAS 2025 Rev. 1 allegato alla documentazione di gara. Nel corso della redazione del progetto si è reso necessario formulare n. 4 nuovi prezzi approvati dalla Direzione Tecnica con provvedimento prot. CDG_0769328 del 05.09.2025.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 120 giorni, naturali e consecutivi, comprensivi di andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data della consegna.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'art. 60 del Codice, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

La presente clausola si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4. A tal fine, si applicano gli indici sintetici ("Indici di riferimento"), individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice, al costo dell'opera. Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, l'Alea, la revisione verrà applicata nella misura del 90% dell'eccedenza dell'Alea stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia all'art. 60 ed all'Allegato II.2-bis del Codice.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo	Euro	564.428,22
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Euro	112.885,64
Valore globale stimato	Euro	677.313,86

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nei soli casi in cui si faccia ricorso all'avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro tre giorni, a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0) ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e art. 66 comma 1 lett) g del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *"Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni"* COM (2017) 572 final del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2022, anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova dei requisiti, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, attraverso la consultazione del FVOE previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati dalla seguente documentazione:

- attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata, per categoria e classifica, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

La comprova del requisito è fornita tramite allegazione nella busta amministrativa dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità e nel caso di importo non superiori ad € 150.000,00, la dimostrazione del possesso dei requisiti potrà avvenire ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale cui al punto 6.2, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica professionali per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella

disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ferma restando la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in aggiunta od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma, alla luce delle disposizioni del Nuovo Codice

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio..

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere **nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro tre giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, gli eventuali contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate - nei limiti di cui al Paragrafo 3 - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il concorrente che intenda avallarsi del subappalto qualificante (**c.d. necessario**) per supplire al requisito mancante deve, **a pena di esclusione**, espressamente dichiararlo nel DGUE, non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche pena la violazione dei principi di *par condicio* e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, ma non è tenuto a indicare in tale sede anche il nominativo del subappaltatore. La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la Stazione Appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con le prestazioni che l'impresa si è impegnata a realizzare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per il personale con disabilità o svantaggiato, l'aggiudicatario si impegna a garantire :

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il rispetto della vigente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

A tal fine, si specifica che i CCNL di riferimento per la procedura di gara in oggetto sono Edile e/o Metalmeccanico.

10. GARANZIA PROVISORIA

Pur trattandosi di appalto inferiore alle soglie Comunitarie, è necessario richiedere la garanzia provvisoria sia per la tipologia di procedura scelta, ovvero aperta, sia per la tipologia di appalto per coprire il rischio connesso alla eventuale mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 5.644,28**.

Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) cauzione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, mediante accredito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale ANAS S.p.A. – Area Clienti – Pagamenti.
- b) La fideiussione può essere rilasciata ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

La Stazione Appaltante, all'atto dell'esame della documentazione presentata, procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei comunicati stampa, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di effettuare sopralluogo concordato con Anas, fermo restando l'opportunità di prendere autonomamente visione delle strade oggetto del lavoro.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0. ed allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii..

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA.

13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente online, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, solo previa loro registrazione al Portale Acquisti ANAS, <https://acquisti.stradeanas.it> (di seguito anche solo "Portale"), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

Si invitano, quindi, le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate, a perfezionare la loro registrazione al suddetto Portale quanto prima, onde poter inviare l'Offerta *online*, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda al documento di cui al *link* "Verifica la configurazione HW e SW" presente all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>.

Per perfezionare la registrazione al Portale è necessario seguire le istruzioni dettagliate nella sezione "Area Fornitori" del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e di seguito elencate:

1. Cliccare su "Contratto di registrazione" e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su "Registrazione" e compilare il questionario *online* "Dati di registrazione";
3. Compilare il questionario *online* "Contratto Di Registrazione".
Allegare nell'apposito campo il su menzionato "Contratto di registrazione" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma, e dunque, della *password* di accesso alla stessa, ricevuta a seguito della compilazione del questionario "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 2;
4. Selezionare le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica e cliccare su "Conferma Selezione Corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria.
Si precisa che la compilazione di tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.

Al momento della registrazione al Portale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata e un indirizzo di posta elettronica non certificata entrambi validi. A tali indirizzi mail, infatti, verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata del Portale (*username* e *password* - in fase di registrazione alla Piattaforma) e tutte le comunicazioni di notifica inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui il concorrente stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i concorrenti dovranno:

1. Effettuare il *login* alla propria area riservata del Portale (previa attivazione della *password*);
2. Accedere alla sezione "RICHIESTE DI OFFERTA > Procedura Aperta";
3. Cliccare sulla riga identificante la "RDO" di proprio interesse;
4. Cliccare sul tasto "Sono Interessato A Partecipare" e confermare tale scelta.

Dopo aver eseguito le operazioni sopra elencate il concorrente potrà visualizzare la RDO per la quale ha espresso interesse a partecipare all'interno della sezione "Elenco Richiesta Di Offerta".

Ultimate tali operazioni i concorrenti potranno scaricare eventuale ulteriore documentazione di gara presente nell'area "Allegati" della RDO di proprio interesse e presentare la propria offerta *online*.

Per avviare il processo di risposta, i concorrenti dovranno accedere all'area "Mia Risposta" della RDO e cliccare sul pulsante "Intenzione Di Rispondere" (tale azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso alla RDO). Procedere, dunque, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è "CEST/CET- Central European Time (Europe/Rome)".

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* il concorrente deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul link "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta d'Offerta online (RDO) sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Gli operatori economici, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>), entro il termine perentorio delle ore **12.00** del giorno **15/12/2025**.

Il concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15;
2. accedere alla "Risposta Economica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.

In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà cliccare su “Invia risposta” e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei format dell’offerta *on-line* (ove richiesto) precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della “chiusura” a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta *online* (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

A tal proposito si ricorda che tutti i soggetti che partecipano alla procedura di gara in forma associata (ai sensi degli artt. 65, 67 e 68) o che vi partecipano avvalendosi dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104, dovranno essere iscritti alla piattaforma digitale Anas e che l’iscrizione dovrà avvenire almeno 48 ore prima della scadenza dell’offerta, pena l’impossibilità di accedere nei termini previsti.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di inserimento e/o di trasmissione dell’offerta *online* e/o di modifica dell’offerta *online* già trasmessa, il concorrente deve contattare il servizio “*Helpdesk*” al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* “Assistenza online per fornitori”, che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio “*Helpdesk*” è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Tecnica ed Economica, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "Messaggi" della RDO, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia aweduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la RDO, ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sempre soccorribili le dichiarazioni aventi ad oggetto la dichiarazione di subappalto, qualora le stesse, lascino margini di incertezza sul loro contenuto (esatta individuazione delle prestazioni oggetto della riserva, esatta quantificazione delle prestazioni oggetto di subappalto), ferma restando la non soccorribilità della mancanza assoluta della dichiarazione stessa;
- è sanabile la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la "Risposta di Qualifica" della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

- 1) lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE e le dichiarazioni integrative (allegato 1);
- 2) eventuale procura;
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) attestazione SOA in corso di validità;

- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
- 7) attestazione pagamento contributo A.N.AC.;
- 8) DGUE

Con riferimento al DGUE si precisa che dovrà essere compilato da tutti i soggetti che partecipano alla procedura di gara sia in forma singola che in forma associata (ai sensi degli artt. 65, 67 e 68) e/o che si avvalgono dell'istituto dell'avalimento ai sensi dell'art. 104. A tal proposito si sottolinea che dovranno essere iscritti alla piattaforma digitale Anas e, qualora non lo siano, vi provvedano almeno 48 prima della scadenza dell'offerta al fine di rispondere nei termini previsti. L'operatore economico capogruppo provvederà ad inserire la ragione sociale e l'indirizzo mail degli altri operatori economici partecipanti (siano mandanti, consorziate esecutrici, ausiliarie etc) e ad invitarli alla RdO di interesse al fine di compilare ciascuno il proprio DGUE, che dovrà essere sottoscritto dal proprio legale rappresentante, o comunque da soggetto munito di idonei poteri, entro i termini fissati per la scadenza dell'offerta.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – “RISPOSTA DI QUALIFICA”

La “RISPOSTA DI QUALIFICA” è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa, all'interno della quale il concorrente dovrà caricare la **lettera ufficiale di invio dell'offerta**, corredata dal DGUE e con le dichiarazioni integrative ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'**allegato n. 1**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: *Home>L'Azienda<Governance e Trasparenza <Documenti di Governance* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il *Framework* Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/ 2001), consultabile nella citata sezione "*Governance e Trasparenza - Documenti di Governance*";
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 del presente Disciplinare.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla lettera ufficiale di invio dell'offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (**Allegato 1**), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II "Requisiti di ordine generale" del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5, del Codice, eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio carico a richiesta di ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità/Patto di integrità, volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario;
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: *Home>L'Azienda<Governance e Trasparenza <Documenti di Governance* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il *Framework* Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001), consultabile nella citata sezione *"Governance e Trasparenza - Documenti di Governance"*;
8. si impegna a rispettare quanto previsto nell'Allegato Ambiente (Appalti di servizi e lavori diversi da manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere - Allegato GT_AMB); si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;
9. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
11. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

12. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)
 - a) *Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
 - b) *Dopo l'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
14. dichiara di essere in possesso della patente ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. n.81/2008 ovvero di aver presentato istanza;
15. dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata:
 - ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ed ai subappaltatori ai sensi dell'art. 11 del Codice, il seguente CCNL: indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;

[oppure nel caso di utilizzo di CCNL differente]

 - ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 11 del Codice il seguente CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante garantendo le medesime tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e la sua equivalenza.

15.6.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un garante a rinnovare la garanzia** di cui all'art. 106 comma 5, del Codice;
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.

15.6.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (*Allegato 1*), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA

La "BUSTA ECONOMICA" è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta da parte del Concorrente della documentazione inerente all'Offerta Economica secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 13.2 del presente disciplinare.

L'offerta economica (**Allegato 3 – Modulo offerta economica**) firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.2, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Il ribasso unico – espresso in cifre e lettere - sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, con massimo 3 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, da intendersi ricompresi nel Prezzo Complessivo Offerto;
- c) conferma o eventuale diversa indicazione dei costi della Manodopera prevista a base d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

In caso di discordanza tra i valori quotati nella sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti ANAS e quelli risultanti dal “Modulo offerta economica” verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato nel citato *file*, firmato digitalmente.

In caso di discordanza tra gli importi offerti ed i ribassi percentuali offerti verranno considerati prevalenti i ribassi percentuali offerti che devono essere espressi con tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre ed il valore in lettere verrà considerato prevalente quello in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il Concorrente dovrà fornire, inoltre, all'interno della medesima sezione “BUSTA ECONOMICA” della Richiesta di Offerta (RDO), le seguenti dichiarazioni (**Allegato 3 bis**):

- conferma o eventuale diversa indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali applicati ai propri dipendenti per l'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all'art. 11 commi 3 e 4, del Codice; dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice e relativi documenti richiamati.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta, ai fini dell'aggiudicazione, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice. Anas, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 il metodo per il calcolo della soglia di anomalia, prescelto tra quelli indicato nell'Allegato II.2 è METODO A.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta riservata ha luogo il giorno **16/12/2025** presso la sede ovvero in modalità telematica.

Anas S.p.A. si riserva la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messagistica del portale.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale procedendo all'esame della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione del primo, si procederà all'esclusione ed al ricalcolo della soglia di anomalia e conseguente esame della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria.

Apertura preliminare buste amministrative

Il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà ad accertare a sistema la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle economiche, nonché verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei *files* contenuti nelle buste digitali, rinviando ad una successiva fase l'esame della documentazione.

19. VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede ad aprire le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare ed alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo il Portale. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle predette operazioni il Seggio di gara procederà alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo il Portale ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso, il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata in base al Metodo A di cui all'allegato II.2.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura sotto descritta.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, l'offerta sarà anormalmente bassa al verificarsi contemporaneamente di tutti i seguenti elementi specifici.

Di seguito gli elementi specifici ex art. 110 del Codice:

1. qualora venga indicato un importo complessivo per gli oneri aziendali della sicurezza inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0.0045 (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio 2015) all'importo complessivo offerto per lavori e servizi;

2. qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara.

Ai sensi della art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art.110 comma 2, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice, commi 2,3,4,5 e 6

20.1 Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A., nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla Stazione Appaltante.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

La Stazione Appaltante, mediante il Seggio di gara appositamente nominato, ha aperto ed esaminato le offerte economiche in apposita seduta prima della verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del Codice.

Conclusi i lavori del suddetto Seggio di gara, compresa la fase della verifica del costo della manodopera di cui all'art. 108 comma 9 del Codice e l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante, mediante il Seggio di Gara, procede in relazione al soggetto risultato primo in graduatoria:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 del disciplinare.

Il Seggio di Gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) proporre al RUP le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

In quest'ultimo caso, il concorrente dovrà fornire una relazione e la relativa documentazione a comprova, nella quale esplicita l'equivalenza delle tutele contrattuali tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma

l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto delle ulteriori misure restrittive economiche ed individuali adottate con Regolamento UE 269/2014 ss.mm.ii., con Regolamento (UE) 2024/1485 con Decisione (PESC) 2024/1744 e con Decisione (PESC) 2024/1738.

A tal fine, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'**Allegato 1 quater**:

"di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiaro e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

*[In merito alle misure restrittive Russia/Bielorussia] L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., i.e. di non essere:*

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);

oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici".

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, del Codice, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione efficace e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art.53 del Codice, con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, con esclusione dell'applicabilità delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 e degli aumenti di cui all'art. 117 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione efficace.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato con scrittura privata mediante firma digitale. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Il suddetto Contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza ad Anas S.p.A. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il primo pagamento a favore dell'Appaltatore. Limitatamente all'imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da Anas S.p.A. addebitando il relativo importo all'Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. Per tutte le altre spese a carico dell'Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di Lavori – Parte Generale.

L'imposta di bollo è corrisposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice con modalità telematiche utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo.

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, commi 2, 3 e 3 bis del D.Lgs. 159/2011 s.m.i, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 88, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice e secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia deve essere prodotta secondo la seguente modalità:

- emessa e firmata digitalmente;
- verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio;
- ai fini della veridicità della firma apposta sulle garanzie, alle verifiche secondo le modalità previste dalla Circolare IVASS prot. 3622/24 del 04.01.2024 e dalla Delibera ANAC n. 606/2023, mediante accesso al sito web della compagnia assicurativa ovvero mediante richiesta alla medesima compagnia emittente di attestazione di autenticità e veridicità della polizza presentata.

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso,

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del lavoro alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - Documenti di Governance".

L'Aggiudicatario è altresì consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ed in tale ambito è stato adottato il Framework Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - Documenti di Governance" del sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando così volontaria attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice (nel caso di specie "Il Portale Acquisti"), a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti sopra indicati, nonché le offerte dagli stessi presentate.

In ogni caso, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94 -95 e 98 del Codice.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Successivamente al quinto classificato, il Concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti, dovrà trasmettere la relativa richiesta per il tramite area "Messaggi" della RDO, apponendo la "Classificazione Messaggio" "Accesso agli Atti".

L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima area "Messaggi" della RDO.

Considerato il meccanismo dell'inversione procedimentale, verranno rese disponibili solo quelle buste di qualifica che sono state oggetto di valutazione da parte del Seggio all'uopo nominato.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how).

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento, sulle quali la Stazione Appaltante si determinerà per l'accoglimento o il rigetto dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di oscuramento, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. In caso di rigetto della richiesta di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione appaltante rende disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii).

In particolare, Anas tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Avv. Roberto Brando

Allegati al Disciplinare di gara:

Allegato 1 – Lettera ufficiale di invio dell'offerta e dichiarazioni

Allegato 1 bis – Dichiarazioni sanzioni internazionali

Allegato 2 – Istruzione operativa compilazione DGUE

Allegato 3 – Modulo conferma offerta

Allegato 3 bis – Allegato alla offerta economica

Allegato 4 - Dichiarazione equivalenza CCNL